

# STATUTO

- (Regio decreto 14 novembre 1926, n. 2481)
- (Regio decreto 24 novembre 1934 n. 2323)
- (Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950, n. 881)
- (Decreto del Commissario per il Turismo 16 ottobre 1952)
- (Decreto Ministro Turismo e Spettacolo 5 aprile 1977)
- ((Decreto Ministro Turismo e Spettacolo 24 marzo 1981)
- (Decreto Ministro dell'Industria, Commercio ed Artigianato 23 gennaio 2001)
- (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 2006)
- (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2006)
- (Decreto del Ministro per il Turismo 23 dicembre 2010)
- (Decreto del Ministro per il Turismo 16 agosto 2011)
- (Decreto del Ministro per il Turismo 18 agosto 2011)
- (Decreto del Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport del 27 novembre 2012)
- (Decreto del Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport del 7 agosto 2020)
- (Decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani del 27 febbraio 2024)
- (Decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani del 20 gennaio 2026)

OMISSIS

### **TITOLO III**

#### **Organi degli Automobile Club**

##### **ART. 47**

#### **Organi di indirizzo politico-amministrativo e di controllo**

1. Sono organi degli A.C.:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. L'ammontare dei compensi e dei gettoni di presenza spettanti ai componenti degli organi di ciascun A.C. è stabilito con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta deliberata dal Consiglio Direttivo dell'A.C. previo parere del rispettivo Collegio dei Revisori dei Conti, sulla base di criteri generali definiti dall'Assemblea dell'A.C.I. in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia.

##### **ART. 57**

#### **Presidente**

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'A.C..

2. Ferme restando le attribuzioni del Direttore dell'A.C. in ordine alla gestione ed ai relativi provvedimenti di autorizzazione alla spesa, il Presidente si intende munito di tutte le facoltà per il raggiungimento di tutti i fini statutari, compresa quella di delegarne temporaneamente ad altri alcune determinate.

3. In assenza del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente ovvero dal Vice Presidente più anziano di età.

4. Il Presidente, per esigenze di servizio, può conferire deleghe per speciali materie o funzioni a componenti del Consiglio Direttivo.

5. In caso di necessità e di urgenza il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di cui all'articolo 55, ad esclusione di quelli contemplati alle lettere d), e), g), h), i) e l).

6. Tali provvedimenti sono sottoposti alla ratifica del Consiglio Direttivo nella seduta immediatamente successiva, che deve comunque essere convocata entro trenta giorni dalla adozione dei provvedimenti stessi.

7. Il Presidente predispose le relazioni al budget annuale e al bilancio di esercizio.

